

BANDO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

IN STATISTICA SANITARIA E BIOMETRIA

TRIENNIO ACCADEMICO 2018/2021

IL DECANO

- VISTO** lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n° 2959 del 14.06.2012;
- VISTO** il Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3798 del 31 ottobre 2015;
- VISTO** il Regolamento per l'elezione del Direttore e della Giunta della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria, emanato con D.R. n. 3176 del 04/10/2016;

DISPONE

Art. 1 – Indizione

Sono indette per il giorno **10 settembre 2019** le elezioni del Direttore della Scuola di Specializzazione in Statistica sanitaria e Biometria dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", per lo scorcio di **triennio accademico 2018/2021**.

Il Direttore della Scuola di Specializzazione dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

Art. 2 – Elettorato attivo

Sono titolari dell'elettorato attivo tutti i componenti del Consiglio della Scuola di Specializzazione così come indicati dall'art.10 dal Regolamento elettorale di cui al D.R. 3176 del 04/10/2016 e che non risultino esclusi dall'elettorato attivo e passivo ai sensi dell'art.8 del medesimo Regolamento. I Docenti che svolgono attività didattica in più Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria sono titolari dell'elettorato attivo solo per la Scuola di specializzazione per la quale optano.

Art. 3 – Elettorato passivo

Sono titolari dell'elettorato passivo i professori di ruolo a tempo pieno, componenti il Consiglio, e che godono dell'elettorato attivo alla data fissata per la presentazione delle candidature, in possesso dei requisiti di cui all'art.2 del Regolamento elettorale emanato con D.R. n. 3176 del 04/10/2016, dei requisiti di eleggibilità ex art.72 dello Statuto di Ateneo.

Art. 4 – Esclusione dall'elettorato, ineleggibilità ed incompatibilità

Per i casi di esclusione dall'elettorato, ineleggibilità ed incompatibilità si rinvia a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento elettorale vigente.

Art. 5 – Convocazione del corpo elettorale

Il corpo elettorale sarà convocato entro il giorno **22/07/2019** mediante comunicazione nominativa rimessa al domicilio di ufficio, contenente l'indicazione del calendario delle operazioni di voto e delle modalità di voto.

Art. 6 – Lista degli elettori

La lista degli elettori, compilata a cura della Segreteria della Scuola di Medicina, ai sensi dell'art.5 del Regolamento elettorale, è affissa nella bacheca della stessa o pubblicata su apposita pagina del sito web della Scuola entro e non oltre il **01/09/2019**

Art. 7 – Presentazione delle candidature

Le candidature sono libere e devono essere presentate, unitamente alle eventuali linee programmatiche ed alla dichiarazione della insussistenza di incompatibilità, ai sensi degli artt.75 dello Statuto e 6 del Regolamento Elettorale (D.R. 3798 del 31/10/2015), per iscritto al Decano entro il **30/07/2019**

Le candidature devono essere corredate da documentazione atta ad accertare che l'ultima valutazione delle attività di ricerca e di didattica, ai sensi della normativa vigente, sia risultata positiva. I candidati, pertanto, devono presentare delle autodichiarazioni ed elenco delle pubblicazioni dell'ultimo quinquennio.

L'elettorato passivo è riservato ai docenti a tempo pieno che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Ogni candidatura può essere ritirata in qualsiasi momento fino all'apertura del seggio mediante dichiarazione scritta presentata al Decano, il quale ne dispone l'immediata affissione nella bacheca della Segreteria e nei locali del Seggio.

Art. 8 – Pubblicità delle candidature

Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche, mediante affissione nella bacheca della Segreteria della Scuola o pubblicate su apposita pagina del sito web della Scuola, entro e non oltre il **01/09/2019**.

Art. 9 – Propaganda elettorale

I candidati possono svolgere attività di propaganda. L'attività di propaganda elettorale può svolgersi mediante diffusione del programma elettorale, con qualsiasi mezzo (es. via e-mail, riunioni a scopo elettorale, ecc..).

Qualsiasi forma di propaganda elettorale deve cessare entro le ore 8,30 del giorno **09/09/2019**, (giorno precedente la data delle votazioni).

Art. 10 – Seggio elettorale

Il Seggio elettorale è costituito con provvedimento del Decano ed è composto da un Presidente e da due scrutatori, scelti tra componenti il Consiglio, nonché da un segretario scelto tra il personale tecnico-amministrativo del Dipartimento cui afferisce la Scuola di Specializzazione.

Il seggio si costituisce alle **ore 8.30 del giorno 10/09/2019**

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore **9.00 del giorno 10/09/2019** e proseguono ininterrottamente sino alle **ore 13.30**

È fatta salva la facoltà del Presidente del Seggio di disporre la chiusura anticipata del seggio, qualora tutto l'elettorato attivo abbia già esercitato il diritto di voto.

Durante le operazioni di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività di ricerca, didattiche ed amministrative.



Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, alla chiusura delle operazioni di voto, secondo le modalità descritte all'art. 13 del Regolamento elettorale di cui al D.R. n. 3798 del 31 ottobre 2015, e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.

Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive.

Nell'ipotesi in cui non venga raggiunta la maggioranza assoluta nella prima tornata, le operazioni di voto verranno ripetute il giorno **23/09/2019** con lo stesso orario precedentemente indicato.

Art. 11 – Modalità di voto

Le modalità di voto sono disciplinate dall'art. 12 del Regolamento elettorale di cui al D.R. n. 3798 del 31 ottobre 2015.

Ciascun elettore può esprimere un'unica preferenza.

Art. 12 – Validità delle votazioni

Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Art. 13 – Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti

I risultati delle votazioni sono dichiarati dal Presidente del Seggio elettorale.

Gli atti delle votazioni sono trasmessi al Magnifico Rettore ai fini della emanazione del provvedimento di nomina.

Art. 14 – Norme finali

Il presente bando è affisso nella bacheca della Segreteria della Scuola.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le norme dello Statuto di Ateneo, del Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10, dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n.3798 del 31 ottobre 2015, del Regolamento per l'elezione del Direttore e della Giunta della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria, emanato con D.R. n. 3176 del 04/10/2016.

Bari, 22.07.2019

**Il Decano
Prof. Michele Quarto**

